

L'infedeltà del pubblico dipendente

Data di pubblicazione: 27 Settembre 2023

MAURIZIO MARIA LUCCA, L'infedeltà del pubblico dipendente: una perdita di valore pubblico e un danno erariale

MAURIZIO MARIA LUCCA

Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

L'infedeltà del pubblico dipendente: una perdita di valore pubblico e un danno erariale

SOMMARIO: La fedeltà mancata. 2. La responsabilità erariale. 3. Le condotte pervasive. 4. Il pronunciamento. 5. Conseguenze delle condotte criminose e illegittime. 6. L'infedeltà (dell'*animus*). 7. La perdita del valore pubblico.

1. La fedeltà mancata

Uno dei primi obblighi di un prestatore di lavoro, sia pubblico che privato, risiede nell'obbligo di "fedeltà", un dovere generale di condotta, rilevante sotto il profilo negoziale (la lesione può costituire "giusta causa" di licenziamento in tronco), di svolgere il servizio non in conflitto di interessi con l'attività del proprio datore di lavoro, ossia non entrare in concorrenza con l'interesse aziendale (ex art. 2105, *Obbligo di fedeltà*, del cod. civ.), ed in ambito pubblico, nella sua dimensione valoriale, coincide con il servizio esclusivo dell'istituzione (ex art. 98 Cost.) nel perseguimento di un fine funzionale ad assicurare il *buon andamento* della PA.

Questo meccanismo di relazioni, che assumono un obbligo all'interno del sinallagma contrattuale, postula che le energie lavorative siano rivolte ad eseguire il lavoro con diligenza e imparzialità, potendo essere autorizzato anche ad una prestazione extra – lavorativa (nel senso non alle dipendenze della PA) purché con la preventiva autorizzazione, sempre che questa attività non sia svolta in contrasto con lo svolgimento dell'ordinaria prestazione: in conflitto di interessi o in situazione di incompatibilità prestabilite dalla legge (ex art. 53, *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*, del d.lgs. n. 165/2001).

Allo stesso tempo, il lavoratore deve conservare un c.d. *minimo etico* tale da comprendere (*rectius* percepire) che non è praticabile una prestazione a favore del privato, quando l'assolvimento dell'incarico non è preventivamente autorizzato, ma non solo, sia rivolto ad eseguire un lavoro (un servizio) che poi trova come destinatario finale il medesimo soggetto, ovvero, il proprio ufficio, percependo un pagamento del tutto illecito.

Invero, al di là dell'evidente necessaria preventiva autorizzazione per eseguire una prestazione lavorativa *extra*, è indispensabile accertare l'assenza del *conflitto di interessi*, anche potenziale (ex art. 6 *bis*, *Conflitto di interessi*, della legge n. 241/1990), che preclude il rilascio della cit. autorizzazione, specie ove non si potrebbe nemmeno autorizzare una intermediazione delle funzioni, ex se vietata (senza alcun rimando al comma 2, dell'art. 4, *Regali, compensi e altre utilità*, del DPR n. 62/2013).

In questa malata forgiatura dell'etica, l'elemento sinallagmatico della fattispecie (aspetto che sarà trattato) previsto dall'art. 319, *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*, cod. pen., è integrato anche dalla mera "disponibilità" mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro *atti contrari ai doveri del proprio ufficio*, ancorché non specificamente individuati: entro tale prospettiva l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli

possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto [1].

Più segnatamente, il *delitto di corruzione* si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa, ovvero, con la dazione-ricezione dell'utilità, e può, dunque, ritenersi consumato quando tra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo (patto - dazione) e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi [2].

Di converso, anche l'Amministratore pubblico non può simulare la costituzione di un rapporto di lavoro, ai fini di percepire i contributi previdenziali non dovuti (collocandosi in aspettativa), mettendo in atto delle condotte illecite (truffa aggravata e abuso d'ufficio) contrarie alle regole minime, aspettativa di legittimità, che devono presidiare le regole di mandato (negli enti locali): «*il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni*», ai sensi del comma 1, dell'art. 78, *Doveri e condizione giuridica*, del d.lgs. n. 267/2000 [3].

L'assunto, nella sua elementare linearità, potrebbe essere compreso già da un alunno della scuola primaria nel pretendere, sapendo che non è possibile, di essere valutato, del proprio rendimento scolastico, non dalla maestra ma dalla propria mamma (non entriamo nella questione di genere) [4], sarebbe richiedere troppo anche per un bambino, ed anche alla luce della nozione comune dell'«*uomo medio*».

Va aggiunto, per completezza espositiva, che le condotte poste in essere dai dipendenti/amministratori pubblici sono di per sé idonee, ove percepite all'esterno ed in taluni casi anche solo all'interno dell'ente, a pregiudicare l'immagine, il prestigio e la personalità dell'Amministrazione di appartenenza, configurano il c.d. *danno all'immagine*, senza necessità peraltro, affinché tale pregiudizio si realizzi, che siano sostenute e dimostrate le spese necessarie al ripristino (c.d. *danno da disservizio*) [5], le quali, eventualmente, costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento [6].

Rivalutando le osservazioni, non si può che pretendere il ritorno alle regole basilari dell'agire pubblico, nella rappresentazione del *Buono e del Cattivo Governo*, dipinta da LORENZETTI, quell'imparzialità e neutralità di giudizio che deve albergare in ogni decisione, senza l'introduzione nel «*processo istruttorio*» di formazione del merito di posizioni secondarie (*personali*) che alterano inesorabilmente (*l'interesse primario*) il fine: «*la fiducia ha a che fare con la sfera delle impressioni, delle rappresentazioni, dei sentimenti, quindi è esposta agli effetti positivi e negativi della comunicazione*» [7].

2. La responsabilità erariale

Gli elementi che integrano la *responsabilità amministrativa* consistono nella presenza di un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'Amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile, connotato dall'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà di tenere una condotta illecita e di arrecare un pregiudizio alla funzione svolta e al decoro della PA di appartenenza) o della colpa grave (negligenza o imprudenza), e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice (la Procura erariale) [8].

3. Le condotte pervasive

La Corte conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 270 del 17 agosto 2023, presenta uno spaccato di questa evidente *dissociazione* (di ruoli), dove un dipendente pubblico (di elevata professionalità, le attuali EQ) avrebbe svolto attività libero professionale (accertata da intercettazioni e analisi dei tabulati telefonici) in favore di soggetti privati, i quali, in alcuni casi, avrebbero anche pagato delle somme indebite per l'interessamento del convenuto

nelle loro pratiche edilizie, asservendo - di fatto - la funzione pubblica agli interessi privati, con il consentire a diversi imprenditori di aggiudicarsi in modo illegittimo una serie di gare pubbliche (l'esempio è estensivo).

Tutta la vicenda parte da un'indagine penale (con applicazione della misura cautelare in relazione ai reati, ex art. 318, *Corruzione per l'esercizio della funzione*, cod. pen., ex art. 319, *Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio*, cod. pen.) [9], riportata sulla stampa, e assunta *clamor fori* alla procura erariale che a seguito di indagine (anche con le prove acquisite in sede penale) [10] scopriva che il dipendente nello svolgere l'incarico di stimare alcuni beni immobili di proprietà comunale avrebbe attribuito agli stessi un valore non corrispondente a quello di mercato ed, in particolare:

- un valore più elevato in caso di acquisto da parte del Comune;
- un valore più basso in caso di vendita da parte del Comune.

In termini più semplici, l'infedele dipendente effettuava *«stime inferiori ai valori effettivi di cespiti immobiliari di proprietà comunale destinati al trasferimento a terzi e si attivava per l'espletamento delle relative pratiche amministrative sugli stessi e su altri immobili, ricevendo l'incarico remunerato o comunque la promessa di incarico remunerato dagli aggiudicatari di tali immobili o da altri soggetti privati»*, in un consorzio criminale.

Appare evidente, sempre alla luce della percezione cognitiva di una persona semplice, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, stante il carattere intenzionale delle condotte poste in essere in violazione dei *principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento*, presupposto del danno erariale (con altri elementi, *rapporto di servizio e nesso causale*): *danno patrimoniale* da lesione del rapporto sinallagmatico spendendo, senza autorizzazione e in palese dispregio con gli obblighi di condotta le proprie energie lavorative per attività illecite (consumazione di numerosi e gravi delitti), sottraendo le energie lavorative ai compiti d'ufficio (percependo una retribuzione non dovuta), oltre a depauperare il patrimonio pubblico, sottostimandone il valore (perdita di entrate nel bilancio).

In sede di comparsa di costituzione e risposta, si eccepiva l'intervenuta prescrizione del danno poiché *«gran parte delle condotte sarebbero state poste in essere "alla luce del sole", nella piena consapevolezza di tutti i dirigenti ed i funzionari del comune»* e dunque *«non sarebbe configurabile alcun doloso occultamento e la prescrizione, considerando il momento in cui la condotta illecita è divenuta oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno, decorrerebbe dalle singole condotte contestate al convenuto, poiché sin da quel momento l'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente nei suoi confronti»*.

Si contestava il merito, l'infondatezza delle accuse penali, l'assenza di prove, evidenziando che il convenuto avrebbe agito *«sempre nel rispetto della legalità e nell'ottica di garantire il soddisfacimento degli interessi pubblici»*, limitandosi a pareri e indicazioni avulse da ogni interesse personale, essendo, altresì, estraneo al procedimento, non avendo alcun potere decisionale, limitandosi solo alla stima.

4. Il pronunciamento

La sentenza, nella sua articolata esposizione, definisce chiaramente (raggiunta la prova di tutti gli elementi richiesti per la responsabilità erariale: prova dei fatti illeciti, rapporto di servizio, elemento soggettivo, nesso di causalità, danno patito dalla PA) il quadro della responsabilità erariale (si riportano i dati essenziali):

- la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre - in caso di occultamento doloso del danno - dalla data della sua scoperta, non riferita, quindi, alla condotta: la prescrizione dell'azione contabile, pertanto, decorre da quando il fatto dannoso non viene meramente scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa pure qualificata e da quando si è verificato il danno, quale componente del *«fatto»*, a nulla rilevando la mera *«notizia»* del fatto, e le eventuali indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti [11];
- è stato dimostrato che il dipendente, accanto all'attività lavorativa alle dipendenze della PA, svolgeva in modo illegittimo e illecito attività libero professionale nel settore immobiliare, con soggetti privati *«i quali si avvantaggiavano della posizione ricoperta dal convenuto... per ottenere prestazioni anche contrarie ai doveri d'ufficio del dipendente. Quest'ultimo, infatti, curava per tali privati la redazione di atti di natura tecnica*

(quali progetti, pratiche edilizie, istanze) e seguiva l'espletamento di procedimenti amministrativi, accedendo ai sistemi informativi, alle banche dati ed agli archivi pubblici, fornendo notizie riservate, cercando di ottenere la velocizzazione o l'esito positivo dei procedimenti amministrativi... e compiendo egli stesso, in veste di funzionario pubblico, atti favorevoli ai propri committenti privati», ottenendo un vantaggio economico, sia nella forma di remunerazione diretta, sia nella forma di altre utilità;

- viene quantificato il *danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico*, nella misura, secondo un criterio equitativo, di cui all'art. 1226, *Valutazione equitativa del danno*, cod. civ., del 50% delle retribuzioni erogate nel periodo di svolgimento dell'attività illecita, una tipologia di danno nel caso in cui le energie lavorative del dipendente vengano distolte dallo svolgimento dei propri doveri professionali ed indirizzate verso il compimento di atti illeciti (una condotta estranea e contraria ai doveri d'ufficio);
- l'attività è stata svolta senza l'autorizzazione preventiva, applicando la natura della responsabilità ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165/2011: incarico non autorizzato, che ha impedito la verifica dell'evidente conflitto di interessi (reale, non potenziale) [12], rilevando che la richiesta è onere del dipendente e facoltà dell'Amministrazione effettuare controlli sulla citata dichiarazione [13];
- il *danno patrimoniale* da sottostima del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione di appartenenza, corrispondente al beneficio economico dei privati interlocutori (differenza tra valore reale e stimato), rigettando la difesa sull'assenza di apporto istruttorio del convenuto nella fase di vendita, in relazione al fatto che il dipendente infedele si era adoperato assiduamente per far conseguire ai privati un prezzo inferiore di vendita (sulle stime viene osservato che le stesse mancano di credibilità non fondandosi su regole tecniche: «*procedimenti scientifici basati su regole certe, dimostrabili e condivise*»);
- non trovava applicazione la richiesta di attivazione del *potere riduttivo* del giudice, stante il carattere doloso delle condotte [14].

5. Conseguenze delle condotte criminose e illegittime

In presenza di ipotesi criminose associate a condotte illegittime, sotto il profilo della correttezza amministrativa, a volte alterando il procedimento di evidenza pubblica in danno alla concorrenza (differenza tra il prezzo medio del ribasso e quello aggiudicato illecitamente), si genera una serie di danni, patrimoniali: *da violazione del rapporto sinallagmatico* (corrispondente alle somme percepite nel periodo di durata della condotta criminosa, a titolo di retribuzione, non dovute a causa della gravissima violazione del dovere di fedeltà), *dall'impoverimento del patrimonio pubblico* (per la perdita del valore economico dovuto al minor prezzo pagato in caso di vendita dei beni), *da disservizio* e spese indirette di gestione (qualora si dovessero ricostruire le partite contabili e documentali, pari al costo delle ore impiegate dal personale per porre riparo alle conseguenze derivanti dalla condotta criminosa) e *non patrimoniali all'immagine* (con riferimento alla perdita di credibilità della PA, dalla grande risonanza mediatica che la vicenda può presentare per effetto della ripetuta diffusione sulla stampa).

Pare giusto rammentare (ulteriormente) che l'efficacia vincolante del *giudicato penale* di condanna si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, e assunti a presupposto logico - giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento [15].

Con riferimento al concetto di delitto commesso "a danno" delle Pubbliche Amministrazioni, il delitto "a danno" di qualcuno consiste nella effettiva compromissione del bene di volta in volta tutelato dalla norma, con l'approdo, in armonia con quanto previsto nel nostro ordinamento, sono delitti commessi *in danno dell'Amministrazione Pubblica*, unicamente i delitti di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, rubricato *Dei delitti contro la Pubblica amministrazione* [16].

Di converso, con l'espressione "*danno all'immagine della PA*", figura di origine pretoria, oggetto di intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, intensificatosi all'indomani degli scandali di "*tangentopoli*" e del "*MOSE*", che hanno inciso negativamente sul decoro, prestigio e sull'immagine delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici generali, rappresentazione compiuta di una "*moda*", non ancora sopita, di concepire la "*politica*" come spartizione di cariche e denaro (nel profondo Veneto visivamente assunto in "*careghe*" e "*schei*"), si fa riferimento alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità dell'Amministrazione: segnatamente, il *diritto all'immagine* di un ente pubblico è inteso come il diritto al conseguimento, al mantenimento e al

riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, nonché l'interesse della persona giuridica pubblica alla sua *identità, credibilità e reputazione*, tutelato in forza dei primi due commi dell'art. 97 Cost. [17].

Nel *danno all'immagine*, si condensa la risposta dell'ordinamento al "*malaffare*", ad uno stile di vita politico-amministrativo, senza confini territoriali e nazionali, che confonde pubblico e privato, non separa la funzione elettiva del *pater familias* con l'espressione "*tengo famiglia*" (coniata da LONGANESI) per sottrarsi alle responsabilità, giustificando la coscienza, un nocumento all'aspettativa (legittima) di imparzialità delle istituzioni, una lezione ai rapporti tra il cittadino e Pubblica Amministrazione che dovrebbero essere *«improntati ai principi della collaborazione e della buona fede»*, comma 2 bis dell'art. 1, *Principi generali dell'attività amministrativa*, della legge n. 241/1990, e che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha posto a fondamento dell'agire pubblico nella scelta del contraente: *«l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»*, comma 1, dell'art. 2, *Principio della fiducia*, del d.lgs. n. 36/2023 [18].

Le conseguenze possibili che potrebbero (devono) conseguire ad una condotta così *gravemente dolosa*, rilevano anche sotto il profilo del *licenziamento disciplinare*, qualora il grave nocumento morale e materiale sia accertato nelle diverse sedi.

In ogni caso, si può esprimere anche quale parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta *causa di recesso*, occorre limitarsi a richiamare l'accertamento della relativa sussistenza (con l'ampio spettro probatorio reperibile negli atti del giudice penale ed erariale), salvo l'autonomia del procedimento disciplinare, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicché in caso contrario (non possibile a fronte di fatti altamente dimostrati e gravi) resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva [19].

6. L'infedeltà (dell'*animus*)

Nella sentenza n. 270/2023 della Corte dei conti, la condanna si aggira attorno ad euro 600.000, quale risultato della sommatoria delle voci di danno per una serie di attività *extra ufficio* a carattere professionale e di stretta inerenza con le funzioni dell'ufficio, documentata da una serie di prove e corrispondenza elettronica scambiata, dimostrando uno stretto legame, con tanto di redazione delle "*offerte*" all'interno degli apparati pubblici.

La Corte, nella disamina dei fatti e del loro inquadramento, anche con le perizie, delinea la natura delle attività poste in essere, *«caratterizzate dal mercimonio delle funzioni pubbliche e dalla violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, incumbenti sul funzionario pubblico, al fine di ottenere, con la soddisfazione degli interessi privati contrapposti, utilità e vantaggi economici»*, dimostrando la sussistenza del dolo, cioè della volontà (coscienza) della condotta illecita e delle sue (*performance*) conseguenze dannose per l'Amministrazione Pubblica.

In altri contesti, nemmeno si potrebbe invocare la scarsa, se non nulla, preparazione giuridica del dipendente per giustificare la non agevole comprensione della normativa sul riparto dei compensi (ad esempio, nel caso di omesso pagamento del 50% del corrispettivo di incarichi autorizzati, in violazione dell'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008, riferiti al compenso spettante per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) o sulla indispensabile richiesta di autorizzazione, prima di prestare un'attività *extra istituzionale*, giacché le disposizioni sugli incarichi esterni (come quello citato di collaudatore, o quello di specie) richiedono una *diligenza* veramente minimale la cui violazione impone la restituzione di quanto percepito e la responsabilità erariale (*colpa grave*) [20].

Giova, altresì, annotare un obbligo ontologico di *correttezza* nell'agire pubblico da parte di coloro che operano nell'attività gestoria [21], con un dovere di informare il terzo (il beneficiario dell'azione) di ogni evenienza riferita ad eventuali impedimenti, agendo con cautela al fine di scongiurare responsabilità nell'interesse pubblico alla *leale collaborazione nei rapporti*, dove l'interesse pubblico deve trovare un giusto temperamento rispetto alle *legittime aspettative* dei privati cittadini: nella gestione dei rapporti contrattuali, ad esempio, è noto che la Pubblica amministrazione non può ritenersi esente dai doveri di comportamento rispettosi del fondamentale canone di *buona fede*, basilare sin dalla fase delle trattative, riconfermando che rientra nel *codice di comportamento* un obbligo di *trasparenza* [22].

Nel caso esaminato ed estendendo il riflesso, si riflette (in tutto il teatro, lo sfondo del contesto degli avvenimenti criminosi) anche l'ombra penale, quella sequenza di comportamenti posti in essere dal funzionario infedele che, in esecuzione di un accordo illecito "*stipulato*" con i corruttori, realizza la traslazione delle attribuzioni funzionali proprie soggettive all'attivazione di una dipendenza *extra* istituzionale ricollegabile alla dazione: la c.d. *messa in disponibilità*.

La contrarietà ai doveri d'ufficio si è in concreto manifestata, non soltanto in relazione ad atti illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche in relazione a quegli atti che, pur formalmente regolari (anche in presenza di una stima apparentemente reale), prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza ed imparzialità che esigono un *modus operandi* del tutto diverso.

7. La perdita del valore pubblico

In termini ancora più semplici ma espressivi, secondo un rituale improprio (*pactum sceleris*) verso una abnorme esposizione al bisogno di percepire *utilitas* senza *decor*, corrompendo l'"*anima*" dell'elevata funzione pubblica ricoperta, da esercitarsi con «*disciplina ed onore*» (ex art. 54 Cost.), al servizio del *buon andamento delle PA e della Nazione* (ex art. 97 e 98 Cost.), calpestando i *valori di solidarietà e uguaglianza* (ex art. 2 e 3 Cost.), principi fondamentali della Repubblica, ponendosi a "*disposizione*" dell'interesse privato, a danno del bene comune, vendendosi e perdendosi in uno, o più, dei noti peccati: un errore dell'alleanza del "*giusto*".

Una spaventosa avidità, un *vulnus* all'integrità pubblica (forza e tutela del *whistleblower*, ex comma 1, dell'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023), una perdita dalle azioni virtuose, come quel remoto conoscente, che ebbro dal simbolo dei dollari tatuati negli occhi, si costruì un *loft* milionario, per godere in pace della vista del *garage*, delle sue lussuose fuori classe parcheggiate in fila per tre, mentre il tempo inesorabile segnava il sorriso delle signorine alla vista dei bonifici: una deriva del sapere virtuoso immerso nei vizi: «*quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?*» [23].

[1] Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 2023, n. 16672.

[2] Cass. pen., Sez. U., 25 febbraio 2010, n. 15208 e sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 13048.

[3] Cfr. Corte conti, sez. giur. Liguria, 13 settembre 2023, n. 73, ove si condanna un amministratore che in violazione ai presupposti di legge, simulava fraudolentemente un rapporto di lavoro dipendente, con relativa aspettativa per carica, ottenendo il pagamento indebito, e pertanto ridondando in danno erariale.

[4] Vedi, LUCCA, *La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola*, dirittodeiservizipubblici.it, 11 settembre 2023.

[5] Si configura come il costo aggiuntivo sostenuto dall'Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a "*disarticolare*" i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento: costi ripristinare la regolarità del funzionamento degli uffici, Corte conti, sez. II Appello centr., sentenza n. 43/2020 e n. 301/2018.

[6] Corte conti, SS.RR., sentenza n. 1/2011/QM.

[7] TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Roma, 2018, pag. 113.

[8] Corte conti, sez. giur. Lazio, 3 luglio 2023, n. 445.

[9] Si sottolinea che, a fronte di un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al quale gli atti e comportamenti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono

momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione. essendo quest'ultima ipotizzabile solo nel caso di una pluralità di accordi corruttivi, Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 29549.

[10] Il giudice contabile, pur potendo avvalersi delle risultanze del procedimento penale, è autonomo rispetto allo stesso, in quanto, anche se il fatto storico è il medesimo, l'obiettivo del giudizio non è l'accertamento della rilevanza penale delle condotte contestate, quanto la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile, Corte cont., sez. III Appello centr., n. 268/2022 e n. 553/2021; sez. I, n. 225/2019.

[11] Corte conti, sez. giur. Lazio, 7 settembre 2023, n. 564. Il doloso occultamento integra una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935, *Decorrenza della prescrizione*, cod. civ., Corte conti, sez. III Appello centr., sentenza n. 7/2020. In caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti, Corte conti, SS.RR., sentenze n. 63/1996, sez. I 651/2009, 64/2008, 498/2015; sez. II, 184/2004 e 65/2020; sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020; sez. app. Sicilia 66/2004.

[12] Vi è l'obbligo di versamento del compenso dovuto, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento dei fondi di produttività o equivalenti; tale obbligo di versamento a maggior ragione sussiste in caso di svolgimento di attività assolutamente vietate e, quindi, mai autorizzabili, Corte conti, sez. giur. Emilia Romagna, 11 marzo 2021, n. 81. Vedi, anche, Corte conti, sez. giur. Veneto, 16 marzo 2023, n. 12.

[13] La responsabilità delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell'inequivoco dettato del citato e riportato art. 53, comma settimo, del d.lgs. n. 165/2001, incombe esclusivamente sul dichiarante, né l'Amministrazione è dotata di attività investigativa tale da poter sottoporre a verifica le situazioni giuridiche dei propri dipendenti, Corte conti, sez. III Appello centr., sentenza n. 1/2023; tuttavia, l'Amministrazione può effettuare i controlli rispetto ai dati dichiarati nelle autocertificazioni, ma tali controlli sono previsti a campione: rispetto all'art. 71 del DPR n. 445/2000, la norma si limita a prescrivere che le Amministrazioni effettuino idonei controlli, anche mediante campionamento (strumento ordinario in sede di pianificazione dei controlli) e che tali controlli siano proporzionali ai rischi, oltre che all'entità dei benefici, aggiungendo l'ipotesi della doverosità del controllo in caso di ragionevole dubbio, Corte conti, sez. II Appello centr., sentenza n. 653/2022. Per una disamina, si rinvia, LUCCA, *Incarichi di consulenza e di servizi legali. Guida completa alle procedure*, Maggioli, 2021.

[14] Corte conti, sez. I Appello centr., sentenze n. 174/2019; sez. II Appello centr., n. 469/2019; sez. I Appello centr., n. 4/2020.

[15] Corte conti, sez. giur. Veneto, 14 giugno 2023, n. 83.

[16] Corte conti, sez. giur. Toscana, 30 giugno 2023, n. 214.

[17] Corte conti, sez. giur. Campania, 23 luglio 2023, n. 434.

[18] L'art. 2, secondo la relazione illustrativa al Codice, è stato inserito per contrastare la c.d. *burocrazia difensiva* (dai più sintetizzata, con una umiliante e triste espressione, "*paura della firma*") e incentivare il raggiungimento dello scopo finale del ciclo di vita dell'appalto «*il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato*», dove il "*tempo*", sia le fasi di gara che l'esecuzione contrattuale, deve sempre essere certo (la digitalizzazione dovrebbe aiutare), LUCCA, *La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici*, lentepubblica.it, 11 settembre 2023.

[19] Cfr. Cass. sez. lav., 24 luglio 2023, n. 22077.

[20] Corte conti, sez. giur. Veneto, 27 luglio 2023, n. 100.

[21] Nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'Amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa), ma anche le norme di correttezza di cui all'art.1337 cod. civ. prescritte dal diritto comune, Cons. Stato, AA.PP., 5 settembre 2005, n. 6.

[22] Corte conti, sez. giur. Lombardia, 26 settembre 2023, n. 151.

[23] LUCA, 9, 25.